



COMUNE BRANDICO

Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO DEI SERVIZI
FUNERARI, NECROSCOPICI,
CIMITERIALI E DI POLIZIA
MORTUARIA***

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10 luglio 2025

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 COMPETENZE
- Art. 3 RESPONSABILITA'
- Art. 4 SERVIZI GRATUITI
- Art. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

- Art. 6 DICHIARAZIONE DI MORTE
- Art. 7 DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE
- Art. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI
- Art. 9 REFERTO ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA
- Art. 10 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Art. 11 TERMINI DI OSSERVAZIONE
- Art. 12 MODALITA' DI OSSERVAZIONE
- Art. 13 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO
- Art. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO
- Art. 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO
- Art. 16 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

CAPO IV - FERETRI

- Art. 17 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO
- Art. 18 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
- Art. 19 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
- Art. 20 FORNITURA DI FERETRI - FERETRI GRATUITI
- Art. 21 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

TITOLO SECONDO - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 22 ATTIVITA' E SERVIZIO DI TRASPRTO FUNEBRE
- Art. 23 LIBERTA' DI SCELTA DELL' IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI
- Art. 24 SERVIZI DI CARATTERE BUROCRATICO - AMMINISTRATIVO
- Art. 25 PERCORSI CONSENTITI
- Art. 26 CARRI FUNEBRI - REQUISITI
- Art. 27 PERSONALE - DIVISA - COMPITI
- Art. 28 ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO
- Art. 29 RECUPERO DEFUNTI
- Art. 30 RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO DIPENDENTI
- Art. 31 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO
- Art. 32 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE
- Art. 33 POTESTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

TITOLO TERZO - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 34 CIMITERO COMUNALE

Art. 35 AMMISSIONE NEL CIMITERO COMUNALE

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 36 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 38 INUMAZIONE

Art. 39 CIPPO

Art. 40 TUMULAZIONE

Art. 41 IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 42 DEPOSITO PROVVISORIO

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43 ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. 44 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. 45 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Art. 46 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 47 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Art. 48 RACCOLTA DELLE OSSA

Art. 49 OGGETTI DA RECUPERARE

Art. 50 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

Art. 51 CAMPI DI MINERALIZZAZIONE

Art. 52 CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Art. 53 UTILIZZO DEI LOCULI

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 54 SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE

Art. 55 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 56 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Art. 57 URNE CINERARIE

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 58 ORARIO

Art. 59 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Art. 60 DIVIETI SPECIALI

Art. 61 RITI FUNEBRI

Art. 62 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE

Art. 63 RECLAMI DEL PUBBLICO

CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 64 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE

Art. 65 ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI, CINERARI

Art. 66 COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE A DUE O PIU' POSTI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 67 COSTRUZIONE DI CAPPELLE

Art. 68 CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI

Art. 69 OBBLIGO DI MANUTENZIONE
Art. 70 DECORAZIONI AGGIUNTIVE
Art. 71 EPIGRAFI
Art. 72 PIANTE ORNAMENTALI
Art. 73 GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI
Art. 74 CORONE FUNEBRI

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 75 TIPI DI ILLUMINAZIONE
Art. 76 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

CAPO IX - SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 77 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO
Art. 78 COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO QUARTO - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 79 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE
Art. 80 PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE
Art. 81 ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO
Art. 82 CAUZIONE
Art. 83 DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 84 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
Art. 85 VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI
Art. 86 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO
Art. 87 ROTAZIONE NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE
Art. 88 CONCESSIONI CON TITOLARITA' PLURIMA
Art. 89 DIRITTO DI SEPOLCRO
Art. 90 SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE
Art. 91 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 92 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE
Art. 93 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI
Art. 94 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE
Art. 95 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE
Art. 96 CONCESSIONE DI LOCULI "IN PRENOTAZIONE"

CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 97 SCADENZA
Art. 98 RINUNCIA
Art. 99 REVOCA
Art. 100 DECADENZA
Art. 101 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA
Art. 102 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO
Art. 103 CONSEGUENZA DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

TITOLO QUINTO - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 104 IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE
- Art. 105 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI
- Art. 106 DIVIETI
- Art. 107 RECINZIONE AREE
- Art. 108 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE
- Art. 109 VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 110 TARIFFE
- Art. 111 FACOLTA' DI DISPORRE DEL CADAVERE E DEI FUNERALI
- Art. 112 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
- Art. 113 ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI
- Art. 114 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
- Art. 115 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI
- Art. 116 CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE
- Art. 117 SANZIONI

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 118 ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI
- Art. 119 RINVIO AD ALTRE NORME
- Art. 120 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO - CONCESSIONI PREGRESSE
- Art. 121 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE
- Art. 122 SEPOLTURE PREGRESSE DA REGOLARIZZARE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, del Regolamento Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 per quanto riguarda l' Art. 133 nonché il Titolo VI poi modificato in Titolo VI bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre" dalla L.R. 4 marzo 2019 n.4, del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 (pubblicato sul Supplemento 16/06/2022 del Bollettino Ufficiale Regione Lombardia), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito locale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero comunale e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 bis e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali e locali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Spettano al responsabile espressamente incaricato, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113 bis e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 RESPONSABILITÀ

Il Comune di Brandico cura che all'interno del cimitero comunale siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dal titolo II;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- il disperdimento delle ceneri nel cinerario comune;
- il feretro per i cadaveri di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

Per il servizio di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria si richiama in particolare quanto disposto dalla Legge 28 febbraio 2001 n° 26 all' Art. 1 comma 7bis, dalla L.R. n° 30 dicembre 2009 n° 33 poi modificata dalla L.R. 4 marzo 2019 n° 4 all' Art. 73 e dal Regolamento regionale 14 giugno 2022 n° 4 rispettivamente agli articoli 12,13,14,15 e all' Art.21.

Art. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso l'Ufficio del cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 112, che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell' Ufficio Servizi Cimiteriali:

- l'orario di apertura e chiusura, determinato ai sensi dell'Art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 28/09/2000 in materia di coordinamento degli orari dei pubblici servizi;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- come da articolo 51 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6 DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune di Brandico, deve essere dichiarata nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione può essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o del delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7 DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero

della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'A.T.S. previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguiti da

A.R.P.A. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11.

Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.

Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivante da reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dal competente dell'ASST.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 9 REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed al Medico Necroscopo dell'ASST. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede ad esaminare quanto rinvenuto, relazionando alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 TERMINI DI OSSERVAZIONE

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del Medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Medico necroscopo. Qualora sussistano particolari condizioni dovute ad eventi epidemici e/o pandemici, le indicazioni sono impartite dal competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12 MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il Medico necroscopo prescrive le speciali misure cautelative. Qualora sussistano particolari condizioni dovute ad eventi epidemici e/o pandemici le indicazioni sono impartite dal competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Art. 13 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Il Comune di Brandico provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da A.R.P.A. ed in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 16 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

CAPO IV FERETRI

Art. 17 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 19.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.), previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da A.R.P.A., detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

Restano confermate le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare da apposito verbale redatto dall'addetto al servizio presso il cimitero che svolge le specifiche mansioni; il verbale deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 19 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento:

- da comune a comune con percorso superiore a 100 Km.,
- all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Medico necroscopo dell'ASST la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dal Medico necroscopo competente per il comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato

a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione ed al contempo di evitare il ristagno di liquidi.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 20 FORNITURA DI FERETRI - FERETRI GRATUITI

Il Comune di Brandico assume l'onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 19, ciascuno per cadaveri di persone residenti nel proprio territorio appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 21 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina in materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta dovrà essere indicato, oltre ai dati già previsti dall' articolo, per quanto noti, anche il luogo del suo rinvenimento.

TITOLO SECONDO

CAPO I SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Art. 22 ATTIVITÀ E SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio del Comune valgono le disposizioni di cui agli articoli 74, 74-bis della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 nonché agli articoli 2 e seguenti del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4.

Art. 23 LIBERTÀ DI SCELTA DELL'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI

La scelta dell'impresa di onoranze funebri, incaricata dell'esecuzione dei servizi, che costituiscono oggetto del presente regolamento, è un diritto soggettivo del cittadino, il cui esercizio spetta, in maniera esclusiva, ed insindacabilmente ai prossimi congiunti della persona deceduta.

Ogni atto o comportamento, posto in essere da amministratori e/o da dipendenti del Comune di Brandico e/o da imprese di onoranze funebri concessionarie, il quale sia, di per sé, idoneo ad impedire, o limitare, l'effettivo esercizio di tale diritto, costituisce violazione del presente articolo di regolamento, a tutti gli effetti di legge.

Art. 24 SERVIZI DI CARATTERE BUROCRATICO - AMMINISTRATIVO

In conformità alla decisione della Sezione V[^] del Consiglio di Stato n. 4 del 16.01.1981, per lo svolgimento delle attività relative alla prestazione, ai parenti del defunto, dei servizi di carattere burocratico amministrativo, è necessaria e sufficiente la licenza del Questore, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18.06.1931 n. 773.

Art. 25 PERCORSI CONSENTITI

Il trasporto funebre consiste nel trasferimento del defunto dalla casa di abitazione o dal luogo di osservazione alla chiesa, e dalla chiesa al Cimitero, ovvero dalla casa di abitazione, direttamente, al Cimitero.

Il corteo a piedi, ove previsto, deve, di norma, seguire il percorso più breve.

In casi particolari, il Sindaco, sentito l'Ufficio di Stato Civile e la Polizia Locale, potrà anche autorizzare un percorso diverso.

Art. 26 CARRI FUNEBRI - REQUISITI

Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l'impiego di n. 1 carro funebre, sia nel caso di defunti adulti che per il trasporto dei defunti minori.

I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le prescrizioni dell'articolo 20 del D.P.R. n. 285/90.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte delle imprese di onoranze funebri concessionarie, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere dotati di impianto audiofonico.

Art. 27 PERSONALE - DIVISA - COMPITI

Ogni trasporto dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in numero sufficiente sia che si tratti di defunti adulti che di defunti minori, fino a dieci anni.

Il personale deve essere fornito, a cura e spese delle imprese concessionarie, di divisa, di tipo diverso da quella in dotazione al personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Spetta al personale delle imprese concessionarie prelevare la bara dalla camera ardente, ovunque sia stata allestita, e provvedere al trasporto del feretro.

Il personale non potrà abbandonare il servizio senza essere stato autorizzato, né prestarsi ad operazioni non inerenti ai propri compiti.

Art. 28 ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO

Il trasporto dei defunti, come è consentito dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. n. 285/90, è, di regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

Il servizio del trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori.

Tra le singole imprese di pompe funebri vige il principio della libera concorrenza.

In ogni caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 29 RECUPERO DEFUNTI

Le imprese di onoranze funebri autorizzate ad operare sul territorio del Comune sono tenute ad effettuare, secondo un criterio di turnazione, il servizio di recupero dei defunti su suolo pubblico, consistente nel trasporto dei defunti dal luogo del decesso alla camera mortuaria, ubicata presso il Cimitero.

Art. 30 RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO DIPENDENTI

Le imprese di onoranze funebri, concessionarie dei servizi, oggetto del presente regolamento, sono direttamente responsabili, sia nei confronti del Comune di Brandico ente concedente, sia nei confronti dei privati cittadini interessati, per i danni, arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, come è previsto dall' articolo 2049 del Codice Civile.

Art. 31 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le imprese di onoranze funebri devono eseguire i servizi concessi, nell' osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285/90 e nel presente regolamento, e di quelle che potranno essere impartite dai Sindaci, quali Ufficiale del Governo, ed Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.), per il tramite degli Uffici di Stato Civile.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di Euro 85,00 sino ad un massimo di Euro 850,00 in conformità all'articolo 10 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Per il procedimento sanzionatorio, si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 689/81, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ad operare sul territorio potrà essere revocata, con provvedimento motivato, adottato dal Responsabile del Settore competente, ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera i) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

1. quando venga, a mancare anche una sola delle licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o altri atti di consenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell'attività di impresa, oggetto del contratto;
2. ovvero per gravi ragioni di ordine pubblico, o di igiene e sanità, o per gravi infrazioni al disposto del comma 7 del precedente articolo 36;
3. ovvero per continuo o reiterato disservizio.

Il responsabile del procedimento preordinato all' adozione del provvedimento di revoca, nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241, dovrà contestare in forma specifica l'addebito all'impresa concessionaria, e tenere conto di eventuali memorie o documenti, presentati dalla stessa, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera 0 della Legge n. 241/90.

Art. 33 POTESTÀ DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Brandico ha comunque piena facoltà di apportare modifiche al presente regolamento per superiori ragioni di interesse pubblico, al fine di garantire il buon andamento dei servizi concessi.

Il Comune di Brandico esercita la potestà regolamentare attribuita in via generale agli enti locali, nelle materie di propria competenza, dall'articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e riconosciuta, per quanto riguarda il "trasporto dei defunti" dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La potestà regolamentare è esercitata limitatamente alle materie non disciplinate dal predetto D.P.R. n. 285/90, o dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, o da altre fonti normative, ovvero, comunque, nel rispetto delle medesime.

TITOLO TERZO CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 34 CIMITERO COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune di Brandico provvede al servizio di seppellimento nel cimitero ubicato nel territorio comunale.

Nel suddetto cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e le ceneri come disposto dall' Art. 75 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33.

Art. 35 - AMMISSIONE NEL CIMITERO COMUNALE

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza compresi gli iscritti AIRE;
- b) le persone che, ovunque decedute, erano nate nel Comune (Mairano nel periodo 1928/1945);
- c) le persone che, ovunque decedute, avevano avuto la residenza nel Comune per almeno anni 20;
- d) le persone decedute accidentalmente nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia;
- f) le persone decedute titolari di una concessione in essere prenotata per la propria sepoltura;
- g) Il coniuge, i parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) e i parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle), il convivente more uxorio di persone residenti o nate a Brandico o di persone che abbiano risieduto per almeno 20 anni nel Comune di Brandico o di defunti già tumulati nel cimitero di Brandico di cui ai punti a, b e c.
- h) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all' Art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- i) ossa, resti mortali e ceneri delle persone sopra indicate.
- j) le ceneri o resti di persone non incluse nei punti precedenti possono essere esclusivamente tumulata in loculo o ossario in cui vi è già tumulato altro defunto e di cui la relativa concessione non risulti scaduta

2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell' Art. 21 e seguenti del Regolamento Regionale n. 4/2022;
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 37 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma, ai sensi dell'Art. 18 (1) del Regolamento Regionale n. 4/2022, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e dell'ARPA.
3. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
4. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al reg. reg. n. 6/2004, come modificato dal Regolamento Regionale n.1/2007.

(1) Art. 18 Reg. Regionale n. 4/2022

(Piani cimiteriali)

1. I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.
3. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.
4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
 - e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
 - f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
5. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.
6. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 5.
7. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.
8. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.
9. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
10. Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 38 - INUMAZIONE

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Esse non contemplano l'apposizione di monumenti, ma una di una semplice lapide verticale indicante il nome, cognome, dati di nascita e morte.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, devono avere una profondità non inferiore a metri 2.00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, devono avere una profondità non inferiore a metri 2.00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1.50 e la larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
7. La possibilità di inumazione prevista nel presente articolo è comunque subordinata alle disposizioni e alle limitazioni dettate da A.T.S.

Art. 39 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore alla superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali dovranno uniformarsi a tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'Art. 27 del Reg. Reg. n. 4/2022. (con propri poteri).

Art. 40 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi, le cassette di resti ossei e le urne cinerarie in celle costruiti dal Comune per conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Nel loculo, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, senza che tale operazione incida sulla scadenza della concessione stipulata comunque per la tumulazione del feretro.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al R.R. n. 4/2022.
6. I canoni di concessione dei manufatti destinati alle sepolture sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

7. L'ordine di tumulazione nei loculi di nuova costruzione (ampliamento del 2025) è sinusoidale, a partire dall'alto e dalla fila sinistra. L'ordine di assegnazione è riferito alla data e ora del decesso. La tumulazione nella parte storica/originaria del cimitero è a scelta del concessionario, a seconda della disponibilità e della possibilità tecnica di collocazione del feretro.
8. La tumulazione di feretri ed urne nel cimitero comunale è eseguita a cura del personale addetto al cimitero e comporta il pagamento della tariffa stabilita, per ciascuna tipologia di sepoltura, con deliberazione della Giunta Comunale.
9. Per la tumulazione di salme, resti o ossati in loculi ed ossari già utilizzati per altro defunto i richiedenti dovranno a loro cura e spese far rimuovere dalla sepoltura la lapide, il cippo o il monumento, qualora già installati, al fine di permettere agli operatori del cimitero di accedere alla sepoltura ed effettuare la tumulazione.
10. Tutte le operazioni che riguardano le tombe di famiglia, cappelle di famiglia e tombe giardino, ivi comprese le tumulazioni ed estumulazioni sono tutte a carico della famiglia.

Art. 41 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, cella ossario, cella cineraria, tombe di famiglia è contraddistinto da un cippo, lapide, monumento o altro supporto costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte.
2. L'installazione dei cippi, lapidi, monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 42 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
 - d) per altre esigenze motivate valutabili con provvedimento del sindaco.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla di domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.43 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo Art. 48.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'Art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254(1). Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 44 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 45 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di 10 anni prevista dal precedente Art. 47. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dagli operatori del cimitero. La presenza di personale dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) può essere richiesta dal Comune qualora sia

necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria a norma dei Regolamenti vigenti in materia.

Art. 46 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio e all'esterno del cimitero nel mese di dicembre e per tutto l'anno successivo, e comunque per un periodo non inferiore a 90 giorni.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'Art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'Art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)
11. Non potranno essere accolte richieste di estumulazione straordinaria a seguito di accordi tra privati.
12. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del Servizio o il tumulatore sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.
13. Non si possono fare spostamenti da loculo a loculo o da ossario a ossario con l'eccezione dello spostamento da loculo a sepoltura privata.
Non si possono fare spostamenti da cippo a cippo.
14. Alla naturale scadenza del rinnovo della concessione dell'ossario, i resti devono essere collocati nell'ossario comune e non possono essere messi in altri loculi liberi, ossari, cippi o altre sepolture,

con eccezione di cappelle private, santelle o loculi già concessi su richiesta del titolare della concessione.

15. Non si può chiedere l'estumulazione di una salma da una sepoltura privata (cappella, santella, colombario) prima della sua scadenza, fatta eccezione per i casi elencati nel punto 13) non si può chiedere l'estumulazione di una salma da una sepoltura prima della sua scadenza.

Art. 47 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'Art.106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 48 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 49 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 6 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 50 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 51 CAMPI DI MINERALIZZAZIONE

1. Per consentire l'effettiva liberazione dei loculi o delle aree dove esistono sepolture a tumulazione o inumazione, alla scadenza delle concessioni, (o del normale periodo di rotazione) i resti dei cadaveri non completamente mineralizzati che non venissero avviati alla cremazione saranno inumati in fosse, situate in appositi campi (Campi di Mineralizzazione) esistenti o da realizzare all'interno o in ampliamento del cimitero.
2. L'inumazione dei resti è a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale, e per un periodo di cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall'Art. 82 del D.P.R. n° 285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10).
3. L'inumazione è a titolo gratuito in caso di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura privata e/o ossario.
4. La cura e manutenzione dei campi di mineralizzazione è di esclusiva competenza del Comune. È vietata, pertanto, la collocazione di qualsiasi ornamento, anche floreale, sulle sepolture presenti nei campi di mineralizzazione.

Art. 52 CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Colombari, cripte e tombe in genere dovranno essere realizzati in modo che tumulazioni ed estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate al punto 2 Art. 22 del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n° 4, con loculi idonei ad ospitare un solo feretro e aventi caratteristiche e requisiti indicati agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre n. 285, nell' Allegato 2 del Regolamento regionale n° 1/2007 e nell' Allegato III del Regolamento n° 4/2022.
2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura, a sistema di tumulazione, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.
3. Per i loculi già esistenti aventi dimensioni inferiori, ove confermati dal piano, dovrà essere attentamente valutata e concordata la specifica idoneità all' atto della sottoscrizione di nuova concessione.

Art. 53 UTILIZZO DEI LOCULI

1. In ogni loculo di tombe e di colombari potrà essere collocata un'unica cassa, con la sola eccezione di madre e bambino morti in occasione del parto.
2. Qualora le dimensioni lo consentano, nello stesso loculo potranno essere collocate anche urne cinerarie o cassette contenenti resti di persone parenti del defunto, fino ad un massimo di due in totale, previa corresponsione della cifra integrativa indicata nelle tariffe. Tale collocazione non modifica comunque la scadenza temporale della concessione in atto.

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 54 SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.

1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e dell'articolo 26 bis del Decreto-legge 28 dicembre 1989 n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1990 n. 38.

2. Tale servizio presuppone l'invio alla cremazione presso idonei impianti con spese a completo carico del richiedente nel più breve tempo possibile e senza ingiustificate soste della salma presso le strutture del cimitero.

3. Per quanto attiene la cremazione si rimanda comunque alle specifiche ulteriori disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Regionale n° 4/2022.

Art. 55 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Presso il cimitero non esistono allo stato attuale forni per l'incenerimento dei cadaveri o dei resti degli stessi.

Art. 56 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. La dichiarazione deve essere fatta in forma scritta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Il certificato deve inoltre espressamente contenere la menzione dell'assenza di protesi metalliche (es. pacemaker).

Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

3. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare la salma.

Art. 57 URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in ossari o cinerari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in un loculo già concesso.

3. In ogni ossario è possibile inserire una cassetta ossa e un'urna ceneri se l'ossario lo consente.

4. Le urne cinerarie possono anche essere accolte nelle nicchie cinerarie realizzate da associazioni per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, riconosciute a termine del Codice Civile, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

5. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stata richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.

6. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento regionale 14 giugno 2022 n.4 agli articoli 12, 13, 14, 15.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 58 ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con provvedimento del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del cimitero da parte del pubblico fuori orario è subordinata al permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 59 DISCIPLINA DELL' INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, fatta eccezione per i ciechi cui è stata formalmente riconosciuta la necessità di movimento con cane-guida;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. È concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, solo ai disabili muniti di apposito tesserino rilasciato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).
4. Le imprese edili, i marmisti, i fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione e altro, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 60 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) abbandonare o depositare presso le tombe attrezzi e materiali di pulizia;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale addetto del cimitero;
 - n) svolgere qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria. Non è considerata tale l'apposizione del solo nominativo della ditta sui loculi provvisori o in attesa della sistemazione definitiva della lastra di chiusura del loculo di recente occupazione, privo in ogni caso di indirizzo fisico o elettronico, di numero telefonico o quant' altro.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell' interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, denunciato alla polizia municipale, carabinieri ovvero alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 61 RITI FUNEBRI

All' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

Art. 62 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE

I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'Ufficio di custodia del cimitero; il personale operante nel cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

Art. 63 RECLAMI DEL PUBBLICO

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente Ufficio Servizi Cimiteriali.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art.64 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione comune è contraddistinta da una croce o cippo, forniti e messi in opera dal Comune direttamente o per il tramite della ditta cui vengono affidati i servizi cimiteriali, costituiti da materiale resistente agli agenti atmosferici e portanti un numero progressivo.
2. Sulla croce o cippo, viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati e a propria cura e spese, su ogni fossa in campo è consentita l'apposizione di cordoni di pietra naturale di H max fuori terra cm.15, delimitanti un rettangolo di m. 1 x 2 o di un monumento copritomba di materiale lapideo di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa; un eventuale frontalino non potrà superare l'altezza di cm. 50.
4. Sulle sepolture a inumazione in concessione il concessionario è obbligato, a porre in opera, a sua cura e spese, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione del defunto, a pena di decadenza, un monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa, con eventuale fondale o alzatina e collocazione di piccole sculture di altezza massima cm. 100.
5. I monumenti copritomba possono fare riferimento agli schemi allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
6. L'installazione di tutti i monumenti copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria,

abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 65 ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI, CINERARI

1. Le lapidi di chiusura dei loculi degli ossari e cinerari devono essere posizionati a cura dei titolari della concessione, realizzate in marmo in colori e forme congrue alle tipologie esistenti.

Entro il termine di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 71.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle relative lapidi verranno aggiunti con carattere più piccolo nome, cognome e dati anagrafici dei defunti che trovano ospitalità nel loculo in forma di resti ossei o ceneri. Avranno invece stesso carattere i nomi di tutti i defunti che trovano ospitalità negli ossari e nei cinerari laddove vengano collocati più resti o ceneri.

2. Per i loculi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni a soggetto religioso, floreale, di paesaggio, comunque decorose e compatibili con la sacralità del luogo, purchè di dimensioni contenute rispetto alla lastra. Lo sporto di eventuali elementi applicati (portafiori, lampada, altorilievi) non potrà superare cm. 14.

Non sono ammesse mensole nonchè decorazioni, dipinti, rivestimenti che coprano in tutto o in maggior parte la lastra, alterando l'omogenea vista d'insieme dei loculi.

3. Può essere autorizzata dall'Ufficio l'aggiunta - con la dizione "a ricordo" - di massimo tre nominativi di persone defunte, strette parenti del tumulato anche se non presenti nel loculo.

4. È fatto divieto di sostituire la lastra con altro materiale, colorazione, lavorazione diversa ovvero lapidi adiacenti con lapidi di dimensioni superiori in grado di coprire due o più posti. In caso di assegnazione di loculi adiacenti, in ogni caso ogni lastra riporterà cognome e nome del defunto effettivamente collocato nel singolo loculo, evitando concentrazioni o spostamenti anomali e arbitrari di scritte, decorazioni, elementi votivi.

5. Quanto sopra non vale per i loculi concessi in prenotazione, le cui lastre non potranno essere in alcun modo scritte o decorate.

6. Le lapidi degli ossari e dei cinerari, anche in ragione della dimensione, riporteranno esclusivamente i nominativi dei defunti ospitati sotto forma di resti/ceneri, fotografie ed eventuali croce e lumino.

Art. 66 COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE A DUE O PIU' POSTI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonchè alla collocazione di un monumento di copertura.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti, con basamento copritomba di altezza contenuta entro cm. 30. Per consentire visioni di insieme e delle tombe circostanti, alzatina, elementi decorativi e/o scultorei, ecc. non potranno superare l'altezza di cm. 120 dal piano circostante; eventuali arbusti sono da contenere nel perimetro assegnato.

3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile espressamente incaricato. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonchè dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del

monumento, a firma di tecnico abilitato, in duplice copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

5. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 67 COSTRUZIONE DI CAPPELLE

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata dal Tecnico incaricato allo scopo. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune.

5. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti in triplice copia e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti, con specifici disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate, alle modalità di allontanamento delle acque piovane.

Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.

6. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

7. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

8. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 68 CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art. 69 OBBLIGO DI MANUTENZIONE

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. L'Ufficio servizi cimiteriali, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dall'Ufficio servizi cimiteriali, rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 70 DECORAZIONI AGGIUNTIVE

Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 65, 66 e 67, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio servizi cimiteriali, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dal medesimo Ufficio.

La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 71 EPIGRAFI

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera purchè venga fornita preventivamente all'Ufficio traduzione letterale in italiano, controfirmata dal concessionario richiedente.
3. Oltre alle esatte generalità del defunto (cognome e nome così come notificato all'Ufficio Anagrafe, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere eventuali soprannomi con cui la persona era conosciuta nonché brevi e rituali espressioni di suffragio.
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
5. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo.

Art. 72 PIANTE ORNAMENTALI

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Sulle sepolture in campo decennale e in concessione ventennale non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

Art. 73 GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine.
2. L'Ufficio servizi cimiteriali ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.

Art. 74 CORONE FUNEBRI

È vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno necessariamente essere collocate in prossimità della sepoltura ma in posizione che non arrechino disturbo al transito o per l'accesso ad altre sepolture e rimosse non appena possibile.

CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 75 TIPI DI ILLUMINAZIONE

Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.

Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è invece consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 76 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune che lo esercita con diritto di esclusività o a mezzo di contratto di Servizio con Ditta privata.

CAPO IX

SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 77 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

1. L'organizzazione dell'Ufficio servizi cimiteriali è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.
2. I rapporti con l'impresa che ha in appalto la custodia e la gestione del cimitero e che provvede all'esecuzione dei relativi servizi nonché assicura il funzionamento dell'Ufficio del cimitero, sono disciplinati dal presente Regolamento e dallo specifico capitolato.

Art. 78 COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

1. Sono compiti dell'Ufficio servizi cimiteriali disporre e vigilare:
 - su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento. L'accertamento del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro verrà effettuato dal dirigente d'intesa con l'Ufficio Servizi Cimiteriali;
 - sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo; per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
 - sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina.
 - Compete, inoltre, all'Ufficio Servizi Cimiteriali comunicare con ordine di servizio a chi d'interesse funerali, arrivo di resti/cadaveri/ceneri, eventuali trasporti, nonché esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie da effettuare.
2. Al medesimo Ufficio compete, anche, la predisposizione degli elenchi relativi alle scadenze contrattuali e al termine di sepoltura.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero è curata dal personale operativo d'intesa e in collaborazione con gli altri servizi del Comune.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 79 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.

Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- ossari singoli;
- loculi, di testa (per la tumulazione frontale) o di fascia (per la tumulazione laterale);
- tombe di proprietà del Comune.
- Cappelle private

2. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

- all'inumazione;
- alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe a due, quattro, sei, otto posti e di famiglia, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII, e nel Piano regolatore cimiteriale;
- alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII, e nel Piano regolatore cimiteriale.

Art. 80 PROVVEDIMENTO CONCESSIONARIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate dal Responsabile competente su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune. La domanda è presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali da uno dei soggetti aventi titolo.

Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione.

Il contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 81 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone.

2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine di 15 giorni dalla emissione.

3. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, nè si procede alla stipulazione del contratto; i cadaveri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in campo decennale.

4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Art. 82 CAUZIONE

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione.

2. La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione ventennale, a garanzia della posa in opera del monumento e della sua conformità all'autorizzazione.
3. La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.
4. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici del Comune di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
5. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata;
 - se il concessionario non provvede a presentare entro i termini stabiliti dal regolamento il progetto di costruzione della tomba o della cappella, o la domanda di approvazione del monumento, salvo il provvedimento di decadenza di cui all' articolo 100;
 - se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza di cui al citato Art. 100;
 - se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza di cui al citato Art. 100;
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Art. 83 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990. Fatte salve le inumazioni decennali adulti e ventennali bambini, per le quali non occorre alcun provvedimento concessorio, la durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è:

a) campi con copritomba (inumazioni): 20 anni

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

b) ossari: 30 anni

c) loculi, di testa e di fascia: 30 anni

d) aree per tombe a due, quattro posti: 99 anni

e) aree per tombe di famiglia e a più di quattro posti: 99 anni

l) aree per cappelle private: 99 anni

Art. 84 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La decorrenza delle concessioni ha inizio dal giorno della sottoscrizione del contratto oppure, se precedente, dal giorno della tumulazione del feretro. Per ossari ospitanti più resti la decorrenza ha inizio dalla data del primo inserimento.

Viene, invece, confermata la decorrenza originaria per le nuove concessioni sottoscritte a seguito di traslazione del feretro in altra sepoltura del cimitero.

Art. 85 VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

Le concessioni rinnovabili sono:

- ossari: per 15 anni

- loculi, per 20 o 30 anni

Art. 86 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell' ossario comune, nel cinerario comune, in campo comune o di mineralizzazione.

2. La mancanza di riconferma da parte degli interessati costituirà una legale presunzione di abbandono; il monumento, la tomba o la cappella cadranno quindi nella libera disponibilità del Comune.

Art. 87 ROTAZIONE DEI CADAVERI NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE

Fatte salve le disposizioni relative alle sepolture esistenti prive di spazio esterno per il diretto accesso a ciascun feretro di cui all'Art. 23 del Regolamento regionale n.4/2022, nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentita la estumulazione dei cadaveri tumulati da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altro cadavere.

Art. 88 CONCESSIONI CON TITOLARITÀ PLURIMA

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere i cadaveri delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 89 DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare i nominativi dei cadaveri da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario, ma anche i suoi successori, può successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

Art. 90 SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori. In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei co-legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri.
3. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 98.
4. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 91 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 92 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 93, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'Ufficio servizi cimiteriali verifica che il cadavere abbia titolo ad essere ricevuto in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'Art.35 e dai commi precedenti.
4. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 93 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI

1. Ai sensi del precedente Art. 40, l'ordine di assegnazione della tumulazione nei loculi di nuova costruzione (ampliamento del 2025) è sinusoidale, a partire dall'alto e dalla fila sinistra. L'ordine di assegnazione è riferito alla data e ora del decesso.
2. La tumulazione nella parte storica/originaria del cimitero è a scelta del concessionario, a seconda della disponibilità e della possibilità tecnica di collocazione del feretro.
3. In deroga ai suddetti criteri di assegnazione, il richiedente può chiedere l'assegnazione di un loculo libero, nella parte nuova o vecchia, adiacente ad un altro già concesso purché fra la persona da tumulare e quella già tumulata vi sia il rapporto di parentela di coniuge o figlio/a o genitore.
4. I loculi, gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta e secondo preferenza espressa dall'interessato in occasione del decesso del congiunto.
5. È concessa la tumulazione di resti o ceneri con il cadavere ivi tumulato e previo assenso da parte del Concessionario o, se in mancanza, dei suoi eredi, a condizione che vi sia rapporto di parentela di I, II e III grado così come segue:
I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli);
II grado: linea retta ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti), linea collaterale di I grado (fratelli);
III grado: linea retta ascendente di III grado (bisnonni), linea retta discendente di III grado (bisnipoti), linea collaterale ascendente di II grado
6. Soddisfa la condizione di cui al comma precedente anche il rapporto di convivenza in vita more uxorio.

Art. 94 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

1. Le tombe e le cappelle che pervengano in proprietà del Comune sono assegnate in concessione tramite avviso pubblico.
2. Vengono assegnate in concessione sulla base delle tariffe approvate con apposito provvedimento le tombe all'uopo costruite e predisposte dal Comune.

Art. 95 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE

1. Su impulsi dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio servizi cimiteriali, in attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale, predispone gli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe a due, quattro e più posti e/o tombe di famiglia.
2. Tale elenco rimane esposto all'Albo per trenta giorni naturali e consecutivi. L'elenco rimane affisso anche alla bacheca del cimitero e vi rimarrà depositato fino all'esaurimento delle aree e, comunque, fino alla pubblicazione di un nuovo elenco.
3. Unitamente all'elenco, vengono pubblicizzate anche le modalità per ottenere l'assegnazione, in concessione onerosa, dell'area disponibile.
4. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nell'elenco annuale, per la quale intende ottenere l'assegnazione; nel caso in cui per l'area richiesta in via principale sia in corso l'assegnazione ad altra persona, l'interessato può anche indicare in via subordinata l'assegnazione di altre aree disponibili.
5. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare una cauzione di importo pari al 20 per cento dell'importo del canone di concessione.
6. In caso di più domande concorrenti per la stessa area, per l'assegnazione si adotta il criterio di scelta in base all'ordine di presentazione della richiesta al protocollo.
7. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree e nemmeno cederle ad altri.
8. L'esito dell'assegnazione viene comunicato ai richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9. In caso di rinuncia, presentata su apposita comunicazione dopo l'avvenuta assegnazione, il Comune provvederà a restituire, entro 30 giorni, il canone di concessione versato e ad incamerare integralmente l'importo della cauzione.

Art. 96 CONCESSIONE DI LOCULI "IN PRENOTAZIONE"

Dall'approvazione del presente Regolamento, non è consentita la prenotazione di loculi e di ossari.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 97 SCADENZA

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo decennale, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 98 RINUNCIA

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo decennale o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto, mantenendo comunque la decorrenza originaria.
4. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

5. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore, ovvero da erede.

assegnat. 99 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile competente, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'idonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico del Comune stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo del Comune per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.

Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 100 DECADENZA

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni previste nel presente regolamento non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 69;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente competente con provvedimento motivato.

Art. 101 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo decennale, in campo di mineralizzazione, in ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 102 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Come da Art. 25 comma 3 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007, le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 103 CONSEGUENZE DELL' ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune medesimo salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro un mese dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO QUINTO

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 104 IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE

I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 105 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI

Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, scelti liberamente.

Art. 106 DIVIETI

È tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

Art. 107 RECINZIONE AREE

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recingere a regola d'arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio servizi cimiteriali; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa previo pagamento del corrispettivo in vigore nel territorio di Brandico per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 108 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente Regolamento o impartite dall'Ufficio servizi cimiteriali ne viene disposto l'allontanamento.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

Art. 109 VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE

1. Il Responsabile competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati;
2. Lo stesso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ad eccezione delle verifiche statiche, che rimangono di esclusiva competenza del concessionario, del progettista e/o dell'esecutore a termini di legge, il medesimo dirigente collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione che, in ragione della natura dell'intervento, era stata richiesta in sede di autorizzazione.
4. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio servizi cimiteriali la fine dei lavori.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 110 TARIFFE

Le tariffe sono stabilite con separato atto dalla Giunta comunale, e sono soggette a periodico aggiornamento.

Art. 111 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del cadavere e del funerale, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
4. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 112 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Presso l'Ufficio servizi cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
2. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 113 ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e/o di destinazione.

Art. 114 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Presso l'Ufficio servizi cimiteriali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc.) che giornalmente vengono effettuate.

La tenuta dei registri può essere effettuata con sistemi informatici con le modalità indicate al punto 12 della Circolare Ministero della Sanità 24/09/1993 n° 24.

Art. 115 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Presso l'Ufficio servizi cimiteriali è tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. L'Ufficio servizi cimiteriali predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 116 CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune di Brandico.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi viene eseguita dalla Tesoreria per il tramite della Ragioneria, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti del Comune di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria o per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 117 SANZIONI

Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/00.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 118 ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito locale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno della sua entrata in vigore:

- a) il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria con tutte le modifiche successivamente apportate;
- b) altre disposizioni locali e modifiche apportate nel tempo che risultassero in contrasto con il presente regolamento.

Art. 119 RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, e circolare n. 24/93, del Regolamento Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 per quanto riguarda l'Art. 133 nonché il Titolo VI poi modificato in Titolo VI bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre" dalla L.R. 4 marzo 2019 n.4, del Regolamento Regione Lombardia 14 giugno 2022 n.4.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate e modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari superiori con esse incompatibili.

Art. 120 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO - CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 121 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
2. La concessione assegnata è disciplinata dal presente Regolamento. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto per la sola concessione dell'area corrispondente.
3. Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del Presente Regolamento.

Art. 122 SEPOLTURE PREGRESSE DA REGOLARIZZARE

1. Per l'utilizzazione e l'eventuale regolarizzazione di sepolture esistenti giudicate non conformi alle disposizioni regionali in quanto prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro (comportano la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di un'estumulazione) valgono le disposizioni di cui all' Art. 23 del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4.
2. Gli stessi manufatti possono essere riutilizzati per la tumulazione a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) presentino loculi con le dimensioni minime di cm. 210 x cm 70 e altezza cm 50;
 - b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
 - c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.
1. In mancanza di una o più delle suddette condizioni:
 - a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
 - b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;

Alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.